

FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO – FEDERCUSI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta dai Sig.ri:

Cesare Mastrocola	- Presidente
Bruno Agresti	- Componente
Francesco Termini	- Componente

DECISIONE

sul reclamo proposto in data 31 ottobre 2024

da

Sig.ra **Loredana Camporese** (C.F. CMPLDN57T58G224B) rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Jacopo Tognon del Foro di Padova (C.F. TGNJCP72A29G224E)

– ricorrente –

contro

C.U.S. Padova A.S.D. (C.F. 80012840288 – P. IVA 00893390286), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piscini, del Foro di Firenze (C.F. PSCLSS79C14D612C)

– resistente –

FATTO

In data 4 dicembre 2022, l'Assemblea Federale Straordinaria del C.U.S.I. approvava all'unanimità il nuovo Statuto Federale, che all'art. 51, comma 6, prevedeva la facoltà per i C.U.S. di *"procedere, previa ricognizione, all'iscrizione nella categoria dei soci anziani di coloro che abbiano ricoperto incarichi o svolto particolari attività sportive universitarie in seno al C.U.S. e a FederCUSI, inclusi i delegati C.U.S.I. presso i Comitati per lo Sport Universitario di cui alla L. 394/77, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2022, purché ne facciano domanda entro i rispettivi C.U.S. entro il 30 maggio 2023"*.

In data 25 maggio 2023, si riuniva la Commissione Soci del C.U.S. Padova che, dato atto del fatto che presso gli uffici del C.U.S. Padova erano state presentate domande di ammissione a socio anziano alla luce della sopra menzionata disciplina

transitoria, confermava le modalità di presentazione delle domande associative in vigore fino a quel momento. Considerata la straordinarietà della situazione, stabiliva che, in aggiunta alle modalità ordinarie, le domande di ammissione a socio C.U.S. potessero essere presentate anche al Presidente del C.U.S. e al Presidente della Commissione Soci.

In data 29 maggio 2023, il Sig. Giangiorgio Matteraglia, in qualità di incaricato di sezione, consegnava *brevi manu* alcune domande di iscrizione nella categoria dei soci anziani del C.U.S. Padova, tra cui la domanda della Sig.ra Camporese, seppur privo di delega.

Il successivo 13 dicembre 2023, il Consiglio Direttivo si riuniva per deliberare sulle domande di ammissione a soci anziani presentate e, in tale sede, con delibera n. 23 del 2023, rigettava la domanda proposta dalla ricorrente per carenza dei requisiti formali previsti per la presentazione.

Il C.U.S. Padova rilevava infatti che la domanda di parte ricorrente era stata presentata in modo difforme sia dalle modalità previste dalla delibera del 6 febbraio 2003 – disposizione volta a disciplinare le modalità di presentazione della domanda di ammissione a socio, che stabilisce "*tutti i soci dovranno personalmente consegnare la domanda di associazione*" – sia dalle modalità aggiuntive deliberate dalla Commissione Soci nell'assemblea del 25 maggio 2023.

In data 22 dicembre 2022, il Segretario Generale del C.U.S. Padova, Sig. Riccardo Garavello, comunicava al Sig. Matteraglia – che aveva presentato, tra le altre, la domanda della Sig.ra Camporese – via e-mail ordinaria, che il Consiglio Direttivo non aveva accolto le domande di iscrizione nella categoria soci anziani da lui presentate in qualità di incaricato di sezione "*in ragione della modalità di presentazione della stessa, ritenuta non idonea*".

In data 22 gennaio 2024 l'odierna reclamante agiva dinanzi al Tribunale Federale avverso la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova chiedendo, previo riconoscimento della validità di trasmissione della domanda di ammissione alla categoria Soci Anziani dalla stessa formulata, di annullare tale decisione e, per l'effetto, di ordinare al Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova l'esame della domanda presentata.

PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

Parte ricorrente, con tre motivi di ricorso, deduceva di essersi vista rigettare la domanda di ammissione a Socio Anziano del C.U.S. Padova, presentata dall'incaricato di sezione Sig. Matteraglia per conto della Sig.ra Camporese, a causa della modalità di trasmissione della stessa, ritenuta non legittima.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la illegittimità della decisione rilevando l'insussistenza, nella regolamentazione di FederCUSI e del C.U.S. di Padova, di specifiche disposizioni relative alle modalità di trasmissione della domanda di associazione.

La ricorrente evidenziava che, sebbene l'art. 17 dello Statuto FederCUSI, per la presentazione della domanda di ammissione a socio, faccia riferimento alle modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto, non sussistono disposizioni volte a individuare specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio, né all'interno dello Statuto FederCUSI, né all'interno nello Statuto C.U.S. 2014.

L'art. 7, comma 4 dello Statuto C.U.S. 2014 stabilisce infatti che per divenire socio effettivo o anziano gli interessati debbano presentare domanda secondo le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Tuttavia, secondo la ricostruzione prospettata, all'interno del Regolamento Sociale non si rinvenivano disposizioni specifiche relative a tale profilo, dovendosi, pertanto, considerare ammissibili tutte le domande presentate, allorché il mezzo risultasse idoneo al raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente evidenziava due ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando da un lato la carenza di motivazione delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di ammissione quale socio anziano e, dall'altro, la mancata comunicazione da parte del C.U.S. del rigetto della domanda di ammissione nella forma della raccomandata A/R entro venti giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, in aperta violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento di attuazione dello Statuto CUSI. La ricorrente, rilevato che la comunicazione via e-mail non poteva dirsi equipollente a quella inviata mediante lo strumento della raccomandata A/R, evidenziava che,

mentre vi era piena libertà di forma nella presentazione delle domande di ammissione (anche in difetto di espressa previsione), così non poteva ritenersi per il provvedimento di diniego, vincolato all'invio mediante raccomandata A/R con esplicitazione dei motivi.

Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduceva l'illegittimità del mancato accoglimento della domanda di ammissione sulla base del principio della c.d. strumentalità delle forme, di cui all'art. 156, terzo comma c.p.c., alla luce del quale la nullità di un atto non può essere dichiarata quando lo scopo sia stato raggiunto in concreto. Parte ricorrente evidenziava infatti che la domanda, a prescindere dalle modalità di presentazione, fosse stata ricevuta dal Consiglio Direttivo e come lo scopo sotteso alla trasmissione della domanda fosse perciò stato pienamente raggiunto.

Parte resistente, C.U.S. Padova A.S.D., si costituiva in data 22 marzo 2024 con memoria ex art. 32 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza, ovvero di respingere tutte le domande contenute nel ricorso perché inammissibili ovvero, in subordine, infondate, sulla base delle ragioni di seguito brevemente riportate.

In primo luogo, il C.U.S. eccepiva, in via pregiudiziale in rito, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva per assenza di tesseramento e/o di rapporto associativo, rilevando, inoltre, sussistere incompetenza e/o la carenza di *potestas iudicandi* in capo al Tribunale Federale.

Parte resistente rilevava come il Tribunale fosse stato adito da un soggetto non tesserato e come la domanda avesse a oggetto l'impugnazione, con sindacato di legittimità, di una delibera del Consiglio Direttivo del singolo C.U.S., in aperto contrasto con l'art. 32 dello Statuto, che prevede l'esclusività della giurisdizione federale solo per singoli soci e tesserati, con l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., che stabilisce esclusivamente per i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

In secondo luogo, il resistente, sempre in via pregiudiziale in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto CUSI. Tale norma stabilisce, quale rimedio tipico e

necessario, il ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto.

Tale norma, richiamata espressamente dall'art. 8, comma 4 dello Statuto C.U.S. Padova, se letta in combinato disposto con l'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI, che prevede la possibilità di adire gli organi di giustizia federale solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S., determinava l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e per incompetenza del Tribunale adito.

Nel merito parte resistente deduceva l'infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni.

In via preliminare, il C.U.S. eccepiva l'insussistenza del diritto soggettivo posto a fondamento dell'azione, sostenendo l'assenza di un diritto/aspettativa dell'aspirante socio di ingresso nell'associazione, meritevole di espressa tutela.

Parte resistente sosteneva poi l'infondatezza del ricorso nel merito e la legittimità della determinazione di rigetto della domanda sulla scorta di quanto stabilito dalla delibera del C.U.S. n. 6/2003, evidenziando la legittima applicazione nella specie di tale deliberazione. In particolare, il resistente riteneva inconferente il richiamo operato da parte ricorrente all'art. 17, comma 4, dello Statuto FederCUSI, sostenendo come la norma risulti riferita esclusivamente ai requisiti di natura sostanziale. Continuava argomentando che, in ragione del combinato disposto dagli artt. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e 4, comma 1, del Regolamento di Attuazione dello Statuto del C.U.S. Padova, sarebbe stata legittima l'applicazione della delibera n. 6/2003, ben conosciuta dagli organi direttivi del C.U.S. Padova, come emerso nella riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023, e che, pertanto la domanda della ricorrente risultava presentata in modo totalmente informale.

Il C.U.S. rappresentava poi l'insussistenza di vizi in merito alla comunicazione della mancata ammissione, sottolineando che gli eventuali difetti della comunicazione non potessero viziare la delibera medesima e che la comunicazione via e-mail avesse comunque raggiunto lo scopo di portare la delibera a conoscenza del soggetto interessato.

Il resistente, da ultimo, in ogni caso rilevava l'assenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione a socio anziano in capo a parte ricorrente.

All'udienza del 27 marzo 2024 la causa veniva discussa. In esito alla discussione, il Tribunale assegnava alle parti termini per le memorie.

Con memoria del 3 aprile 2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste.

In particolare, in relazione all'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI, la ricorrente deduceva sussistere un contrasto tra la normativa del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI e quella del regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova, in ragione del quale le sarebbe stata preclusa la possibilità di proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, non rivestendo all'attualità la qualifica di socio del C.U.S. Padova. Per l'ipotesi di ritenuta necessità di adire in via preventiva l'Assemblea dei Soci, la ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini per la proposizione del ricorso dinanzi all'Assemblea dei soci, stante l'asserita poca chiarezza delle norme statutarie sul punto.

Il C.U.S. Padova, con memoria dell'8 aprile 2024, replicava alle deduzioni di parte ricorrente.

La controversia veniva risolta con decisione resa all'esito delle camere di consiglio del 1° agosto 2024 e del 14 ottobre 2024 e comunicata alle parti in data 16 ottobre 2024.

Il Tribunale Federale rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente dovuta ad assenza di tesseramento e/o rapporto associativo e per carenza di *potestas iudicandi* in capo al Tribunale Federale.

Il Tribunale accoglieva invece l'eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I.

Rilevava infatti il Tribunale che l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. – che tipizza la possibilità di inoltrare un ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del rigetto – richiamata dall'art. 8, comma 4 dello Statuto C.U.S. Padova, dovesse essere letto in combinato disposto con l'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI. Tale norma,

che prevede la possibilità di adire gli organi di giustizia federale solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S., se letta unitamente all'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I., determina l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e incompetenza del Tribunale adito.

Pertanto, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto, atteso che la ricorrente, in via preventiva, avrebbe dovuto adire l'Assemblea dei Soci e, soltanto a seguito dell'esperimento di tale rimedio, avrebbe potuto ricorrere agli Organi di Giustizia.

Nella pronuncia il Tribunale rilevava, comunque, l'infondatezza dei motivi di ricorso, argomentando come segue.

In relazione al primo motivo, il Tribunale rilevava come dalla lettura congiunta di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 4, dello Statuto FederCUSI e dall'art. 17, comma 1, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. emergesse la possibilità per il C.U.S. Padova di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di ammissione e come, pertanto, potesse essere richiamata l'applicazione della delibera del 6 febbraio 2003, disposizione con la quale il C.U.S. Padova aveva disciplinato le modalità di presentazione della domanda di associazione.

Inoltre, il Tribunale rilevava come la delibera del 6 febbraio 2003 non potesse dirsi non conosciuta o conoscibile, stante il tenore del verbale della riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023, nell'ambito della quale erano state precisate le modalità di presentazione della domanda di ammissione quale socio, a riprova della conoscenza e/o conoscibilità delle stesse e come, in ogni caso, fosse onere dell'aspirante socio informarsi al riguardo. Il Tribunale concludeva pertanto affermando come, in ragione della esistenza di apposita disciplina, non potessero ritenersi ammissibili – e valide – le domande presentate con modalità differenti da quelle prescritte dalla richiamata disciplina.

In relazione al secondo motivo di ricorso, il Tribunale evidenziava come non potesse dirsi sussistente la violazione degli artt. 18, comma 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Sociale per l'attuazione dello Statuto C.U.S. Padova. Il Tribunale rilevava infatti come una

circostanza successiva alla formazione della delibera – quale la modalità di trasmissione della stessa – non potesse inficiarne la validità, nonché come la *ratio* delle disposizioni asseritamente violate dovesse rinvenirsi nella necessità di avere certezza della ricezione della comunicazione di diniego di ammissione da parte dell'aspirante socio. Invero, stante la proposizione del ricorso, il ricorrente aveva certamente avuto conoscenza della delibera impugnata.

Il Tribunale rigettava altresì il terzo motivo di ricorso, ritenendo l'inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità della forma, di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c. Il giudice di prime cure rilevava infatti che consentire la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle previste perché sono state comunque ricevute dall'organo preposto alla loro valutazione significherebbe violare le norme dello Statuto FederCUSI, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova che prevedono la possibilità dei singoli C.U.S. di disciplinare le modalità di presentazione delle domande.

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO

1. Con reclamo depositato il 31 ottobre 2024, l'originaria ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FederCUSI, chiedendone l'integrale riforma, contestualmente all'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.

Parte ricorrente/reclamante adduceva cinque motivi di reclamo.

Con il primo motivo di reclamo, parte ricorrente deduceva l'erronea interpretazione delle disposizioni di riferimento in merito alla legittimazione attiva del ricorrente e della *potestas iudicandi* del Tribunale. La ricorrente rilevava come, dal contesto regolamentare di riferimento, non emergesse con chiarezza l'obbligo per l'aspirante socio (la cui richiesta di iscrizione alla qualifica socio o del suo rinnovo sia stata rigettata) di proporre ricorso dinanzi all'Assemblea dei Soci del C.U.S.

La ricorrente evidenziava infatti l'esistenza di un contrasto tra l'art 20 del Regolamento Attuazione Statuto FederCUSI – che stabilisce che “è possibile inoltrare il ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata

accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo [...]” – e l’art. 7 del Regolamento Attuazione Statuto C.U.S. Padova, che disponendo che “ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all’Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica socio o del suo rinnovo [...]”, legittimerebbe soltanto i soci a proporre ricorso all’Assemblea dei soci.

Secondo tale ricostruzione, parte ricorrente non avrebbe pertanto potuto rivolgersi all’assemblea dei soci per l’impugnazione della delibera oggetto di ricorso, non avendo la qualifica di socio.

La ricorrente rilevava poi come la formulazione di tali norme dovesse non ritenersi irrilevante; tali disposizioni, utilizzando i termini “è possibile” e “può”, implicherebbero necessariamente che il ricorso all’Assemblea dei Soci costituisca esclusivamente una facoltà del soggetto proponente, il quale avrebbe ben potuto rivolgersi, invece, al Tribunale.

Al riguardo, la ricorrente richiamava l’applicabilità degli artt. 1369 e 1370 c.c., sostenendo che le clausole contrattuali dubbie – così come le disposizioni sopra richiamate – debbano necessariamente interpretarsi *contra stipulatorem* (e, pertanto, contro il C.U.S. Padova).

Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente rilevava l’illegittimità e l’omessa motivazione in ordine alla statuizione in punto di diniego di rimessione in termini.

In particolare, la ricorrente sosteneva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, considerato come il ricorso fosse stato proposto entro il termine di trenta giorni, termine valido per la proposizione dello stesso anche dinanzi all’Assemblea dei soci.

La ricorrente rilevava poi come, tenuto conto della non univoca chiarezza delle norme statutarie, dovesse essere concessa la rimessione in termini. Al riguardo, il ricorrente riportava l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui sarebbe possibile la *translatio iudicii* con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda erroneamente proposta dinanzi a un giudice privo di giurisdizione, chiedendone l’applicazione per analogia.

Con il terzo motivo di reclamo, la ricorrente rilevava l'erronea interpretazione e/o ricostruzione della regolamentazione relativa alle modalità di presentazione della domanda, deducendo come all'interno della regolamentazione FederCUSI non sia possibile rinvenire alcuna disposizione che individui specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio.

Rilevava infatti che l'art. 17, comma 4 dello Statuto FederCUSI stabilisce che *"per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto"*, precisando poi che *"gli statuti dei singoli C.U.S. non potranno fissare, per l'acquisizione della qualità di socio, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente Statuto, né prevedere ulteriori categorie di soci"*. Sul punto, poi la ricorrente, precisato come l'art. 7, comma 4 dello Statuto C.U.S. 2014 preveda che *"per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, accettando di rispettare statuto e regolamenti del CUSI e del C.U.S. PADOVA"*, adduceva l'inesistenza di disposizioni in tale senso nel regolamento sociale.

La ricorrente rilevava infatti come la delibera del 6 febbraio 2003 costituisse un atto interno del C.U.S. Padova, non qualificabile quale disposizione idonea a disciplinare in via generale le modalità di presentazione delle domande per divenire socio, anche in considerazione del fatto che, pur essendo previgente al regolamento di attuazione, non era mai stata inserita e/o trasposta all'interno del regolamento di attuazione (né della FederCUSI né all'interno del Reg. sociale del C.U.S. Padova).

Parte ricorrente puntualizzava poi che tale delibera, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non potesse dirsi conosciuta o conoscibile sul presupposto che nella riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023 fossero state espressamente confermate le già adottate modalità di presentazione delle domande. Parte ricorrente rilevava infatti di non aver partecipato a tale riunione della Commissione Soci, ribadendo l'insussistenza di un onere per l'aspirante socio di informarsi in merito alle modalità di presentazione della domanda di ammissione. La ricorrente sosteneva che, invece, potesse dirsi gravante in capo

al C.U.S. Padova – ove avesse ritenuto di disciplinare specifiche modalità di trasmissione delle domande – l'onere di predisporre un modulo che consentisse e garantisse la facile e chiara conoscibilità della modalità stesse per tutti coloro che intendevano presentare la domanda.

Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente censurava la decisione del Tribunale per erronea interpretazione dell'art. 18, comma 2 del Reg. att. Statuto C.U.S.I. (e dell'art. 5, comma 2 del Reg. Sociale C.U.S. Padova).

In particolare, contestava la decisione nella parte in cui viene stabilito che *"sarebbe illogico – ancor prima sul piano temporale che su quello giuridico – far discendere l'illegittimità di un atto da un elemento successivo alla sua formazione, quale la modalità di comunicazione dello stesso. Invero, la ratio delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 2, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e 5, comma 2, del Regolamento Sociale per l'attuazione dello Statuto C.U.S. Padova sembra doversi rinvenire nella necessità di avere certezza – anche ai fini dei termini di relativa impugnativa – della ricezione della comunicazione di diniego di ammissione da parte dell'aspirante socio, e non già nell'individuazione di un ulteriore elemento della determinazione volto a garantire – ovvero a inficiare – ex post la legittimità di una delibera già adottata"*, rilevando come il rispetto dei requisiti formali previsti ex art. 18, comma 2 del Reg. att. Statuto C.U.S.I. nonché ex art. 5, comma 2 del Reg. Sociale C.U.S. Padova, sia necessario a garantire la legittimità della decisione comunicata.

La ricorrente criticava poi la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che dalle comunicazioni inviate dal C.U.S. Padova si evincesse chiaramente che il rigetto delle domande era da ricondurre alle modalità di presentazione delle stesse. La ricorrente sosteneva infatti che la comunicazione trasmessa dal C.U.S. Padova in data 22 dicembre 2023 non specificasse adeguatamente il motivo per cui la specifica trasmissione non fosse stata ritenuta conforme.

Con l'ultimo motivo di gravame, la ricorrente rilevava l'erronea applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e/o della strumentalità della forma, definendo contraddittoria la decisione del Tribunale nella parte in cui stabilisce che *"consentire la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di domande*

pervenute con modalità diverse rispetto a quelle previste significherebbe, sostanzialmente, incorrere nella violazione dell'art. 17 dello Statuto FederCUSI [...] nonché nella parte in cui è previsto che "affermare che le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle stabilite debbano essere ammesse perché sono state comunque ricevute dall'organo preposto alla loro valutazione significherebbe, pertanto, violare le norme dello Statuto FederCUSI, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova che prevedono la possibilità dei singoli C.U.S. di disciplinare le modalità di presentazione delle domande".

Parte ricorrente rilevava che l'applicazione del principio che consente l'integrazione di eventuali omissioni nel caso di violazioni costituenti irregolarità formali nella compilazione di domande di partecipazione a procedure concorsuali, non comporterebbe alcuna sostanziale violazione dell'art. 17 dello Statuto FederCUSI.

2. Il Presidente, con decreto del 23 dicembre 2024, fissava l'udienza di discussione del reclamo al 22 gennaio 2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria e documenti da parte del C.U.S. Padova.
3. Il C.U.S. Padova si costituiva con memoria del 16 gennaio 2025, chiedendo la conferma della decisione del Tribunale Federale e, in ogni caso, il rigetto delle domande contenute nel reclamo proposto da parte ricorrente, replicando ai motivi formulati dalla ricorrente. Proponeva, inoltre, impugnazione incidentale. In particolare, il resistente contestava come segue i motivi formulati dalla ricorrente.

In relazione al primo motivo di reclamo, il C.U.S. Padova dapprima ribadiva l'evidente sussistenza della violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI, in relazione alla quale il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Tale norma, richiamata dall'art. 8, comma 4, dello Statuto CUS Padova, nel prevedere espressamente la possibilità di *"inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione"*, se letta in combinato disposto con l'art. 33 dello Statuto FederCUSI – che prevede la

possibilità di adire gli organi della giustizia federale "solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S." – comporta la necessità, per l'aspirante socio che abbia visto rigettata la propria domanda di ammissione, di inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci, non potendosi direttamente rivolgere al Tribunale.

Rilevava poi il resistente come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI non si ponga in contrasto con l'art. 7 del Regolamento Attuativo dello Statuto del C.U.S. Padova, avente, in ogni caso, rango inferiore nella gerarchia delle fonti.

Il C.U.S. Padova sosteneva poi come tale interpretazione – accolta dal Tribunale Federale – fosse coerente con l'eccezione di incompetenza e/o carenza di *potestas judicandi* da parte degli organi di giustizia sportiva, rigettata, invece dal giudice di prime cure.

Il resistente formulava comunque impugnazione incidentale, riproponendo l'eccezione di incompetenza e/o carenza di *potestas judicandi* da parte degli organi di giustizia sportiva ovvero di carenza di legittimazione attiva ex artt. 6 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell'art. 32 dello Statuto FederCUSI e chiedendone l'accoglimento nel caso di riforma della decisione di primo grado.

Il C.U.S. Padova, sul punto, rilevava che riformare la decisione del Tribunale Federale, rigettando l'eccezione preliminare accolta in primo grado, significherebbe sostenere che la normativa federale non preveda per gli aspiranti soci l'obbligo di rivolgersi preventivamente all'Assemblea dei Soci per l'impugnazione di una delibera e, quindi, che le disposizioni federali non prevedano per gli aspiranti soci l'obbligo di rispetto integrale dell'iter d'impugnazione endo-associativo e di giustizia sportiva, difformemente da quanto previsto per i soci. Secondo l'interpretazione del resistente, in quest'ottica, non dovrebbero potersi applicare all'aspirante socio neanche le norme della giustizia sportiva che prevedono la competenza degli organi federali e la legittimazione attiva degli aspiranti soci (quale la ricorrente), ai quali sarebbe pertanto precluso il diritto di rivolgersi agli organi federali.

In relazione al secondo motivo di gravame, il resistente rilevava la tardività, ex art. 37, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente, in primo grado, solo con la memoria del 3 aprile 2024 e riproposta poi con il reclamo presentato dinanzi a questa Corte.

Sul terzo motivo di gravame, il C.U.S. Padova rilevava anzitutto la legittimità dell'applicazione, al caso di specie, della delibera del 6 febbraio 2003, atto che prevede l'obbligo di presentare personalmente le domande di ammissione a socio. Il resistente asseriva infatti come l'applicazione di tale delibera fosse avvenuta in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto FederCUSI, che prevede espressamente che *"le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo del CUS di riferimento secondo le modalità previste da singoli regolamenti"* e degli artt. 7, comma 4 dello Statuto CUS Padova e 17, comma 1 del Regolamento attuativo allo Statuto CUS Padova, norme che richiamano un apposito regolamento interno, costituito proprio da tale delibera.

Il resistente sosteneva poi che la delibera potesse dirsi largamente conosciuta, considerato come la maggioranza delle domande degli aspiranti soci fosse stata presentata personalmente. Rilevava poi che la presentazione della domanda mediante un soggetto terzo, privo di delega, implicasse la violazione della regolamentazione del CUS Padova del 6 febbraio 2003, per l'assenza di un personale sforzo alla presentazione della domanda con il quale dimostrare l'effettiva disponibilità della richiedente a partecipare alla vita assembleare e per escludere che la domanda fosse volta al mero ottenimento della qualifica di socio. Il resistente sosteneva pertanto l'infondatezza del motivo di reclamo.

Riguardo al quarto motivo di reclamo, il C.U.S. Padova sosteneva che l'asserita violazione dell'art. 18 del Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI – norma relativa alle modalità di notifica della delibera – fosse estranea all'oggetto del giudizio. Il resistente rilevava infatti come, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, il mancato rispetto delle modalità di comunicazione della delibera non possa comportare l'illegittimità della stessa. Il C.U.S. Padova sosteneva infatti come il procedimento notificatorio riguardi esclusivamente la sfera giuridica del

singolo ricevente, il quale ha il diritto e l'interesse di essere messo a conoscenza di un atto contro il quale potrebbe aver interesse ad agire. Rilevava quindi che, nonostante la comunicazione della delibera attraverso posta elettronica ordinaria, un tale interesse, non sia stato leso nel caso concreto, proprio perché la proposizione, da parte del ricorrente, di un'impugnazione della delibera nel termine previsto è indice dell'effettiva conoscenza della delibera da parte dello stesso. Il resistente sosteneva pertanto l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.

Il resistente contestava poi il quinto motivo di reclamo, asserendo come il richiamo alla giurisprudenza in punto di c.d. "*strumentalità delle forme*" non fosse pertinente nel caso di specie. Il C.U.S. Padova rilevava infatti come tale principio, in quanto afferente alla materia processuale o amministrativa, non possa applicarsi nell'ambito di un rapporto associativo. Il resistente, invero, sosteneva che, stante la natura contrattuale del rapporto associativo, le proposte di adesione all'Associazione dovessero necessariamente essere formulate in conformità alle prescrizioni – contrattuali – richieste dall'Associazione. Il C.U.S. Padova rilevava pertanto l'infondatezza anche di questo ultimo motivo di impugnazione.

Da ultimo, il C.U.S. Padova rilevava l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio da parte della ricorrente, evidenziando come nella domanda di ammissione non fosse indicato lo svolgimento di alcuna attività quale dirigente o atleta del C.U.S. Padova dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, essendo state indicate esclusivamente attività svolte presso una Federazione Sportiva Nazionale diversa, non incidente ai sensi dell'art. 51, comma 6, Statuto FederCUSI.

Parte resistente rilevava poi che la Sig.ra Camporese aveva già presentato una domanda di riconoscimento quale socio anziano già nell'anno 2002, il cui respingimento per assenza dei requisiti non era mai stato contestato.

Il resistente chiedeva quindi che fosse respinto il reclamo di parte ricorrente, con conferma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale di FederCUSI del 16 ottobre 2024 ovvero, in denegata ipotesi di riforma della medesima decisione, comunque di respingere le domande tutte contenute nel reclamo medesimo

perché inammissibili e/o improponibili e in ogni caso perché infondate, per i motivi descritti, chiedendo altresì, eventualmente e in subordine, in parziale riforma della pronuncia del TFN del 16 ottobre 2024, di dichiarare la carenza di *potestas iudicandi* degli organi di giustizia sportiva ovvero di accertare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

4. All'udienza del 22 gennaio 2025 comparivano il Prof. Avv. Jacopo Tognon per parte ricorrente e l'Avv. Alessio Piscini e il Prof. Francesco Uguagliati Presidente del CUS Padova A.S.D. per la parte resistente.

Il Prof. Avv. Tognon esponeva le proprie ragioni contestando il contenuto della memoria di costituzione di controparte e la tardività/inammissibilità del reclamo incidentale ove considerato tale, ribadendo le conclusioni già spiegate.

Il difensore della parte resistente esponeva le proprie ragioni e ribadiva le conclusioni già formulate.

La Corte d'Appello, terminata la discussione, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e come tale va respinto.

1. In ordine al primo motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.

Con tale motivo la reclamante ha contestato la decisione del Tribunale in punto di ritenuta sussistenza di difetto di legittimazione attiva dell'originario ricorrente e di ritenuta sussistenza di difetto di *potestas iudicandi* del Tribunale.

Il motivo di gravame è infondato in tutte le sue articolazioni.

Priva di fondamento si manifesta la censura secondo cui dal contesto regolamentare di riferimento non emergerebbe con chiarezza l'obbligo per l'aspirante socio (la cui richiesta di iscrizione alla qualifica socio sia stata rigettata) di proporre ricorso dinanzi all'Assemblea dei Soci del C.U.S., con la ulteriore conseguenza che, sussistendo contraddittorietà tra le disposizioni applicabili alla fattispecie, le richiamate disposizioni dovrebbero necessariamente essere interpretate *contra stipulatorem* (e, pertanto, contro il C.U.S. Padova) ai sensi degli artt. 1369 e 1370 c.c.

A riguardo si osserva quanto segue.

L'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI stabilisce che "per le controversie relative ai rapporti associativi tra i singoli soci e/o tesserati e tra questi e i C.U.S. di appartenenza, gli Organi di Giustizia Federale possono essere aditi dalla parte che vi abbia interesse solo dopo avere esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S."

L'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. stabilisce testualmente che "E' possibile inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione".

L'art. 7 del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova prevede che "Ogni socio effettivo o anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro trenta giorni dalla comunicazione".

Alla luce delle richiamate disposizioni resta accertato, in conformità di quanto ritenuto dal Tribunale, che la Giustizia Federale costituisce rimedio da utilizzare solo in esito all'esperimento dei rimedi previsti dai singoli C.U.S.

Ebbene l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. prevede un rimedio interno di risoluzione della controversia relativa alla mancata ammissione dell'aspirante socio, rimedio che si sostanzia nella possibilità di inoltrare un ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. avverso la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio.

Trattasi di disposizione chiara, espressamente riferita alla fattispecie di cui è controversia, immediatamente applicabile nei rapporti tra C.U.S. e aspiranti soci, di tenore univoco (anche a prescindere dal suo inquadramento sistematico).

Ciò anche avuto riguardo all'obbligo, espressamente stabilito nello Statuto del C.U.S. Padova vigente al momento della adozione della delibera di non ammissione (cfr. artt. 5 e 7 Statuto approvato in data 13 marzo 2003 e successive modificazioni), di osservanza dello Statuto e dei regolamenti del C.U.S.I.

Correlativamente, prive di fondamento si rivelano a riguardo le argomentazioni riproposte dal reclamante con le quali si sostiene la sussistenza di un contrasto tra l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. e l'art. 7 del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova, in quanto quest'ultima

disposizione limiterebbe la possibilità di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci solo a "ogni socio *effettivo o anziano*".

Fermo quanto sopra osservato, anche a voler dare seguito alla prospettazione di parte reclamante non si perverrebbe comunque alla conclusione che esclusivamente i soci (effettivi o anziani) possono presentare ricorso all'Assemblea avverso il rigetto della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio.

Infatti la disposizione del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova (soggettivamente riferita ai soli soci effettivi o anziani) non esclude la applicazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. con riferimento alle richieste di iscrizione alla qualifica di socio da parte di aspiranti soci.

E comunque – al di là della questione del carattere sovraordinato della disposizione del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. rispetto alla disposizione del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova, questione prospettata dal reclamato – la corretta interpretazione delle disposizioni in rassegna, anche avuto riguardo al criterio di cui all'art. 1363 c.c., conduce alla conclusione che lo strumento avverso la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo è sempre costituito dal ricorso all'Assemblea dei Soci.

Priva di fondamento si manifesta infine anche la censura secondo cui la formulazione delle disposizioni richiamate non potrebbe ritenersi irrilevante, atteso che tali disposizioni, utilizzando i termini "*è possibile*" e "*può*", implicherebbero necessariamente che il ricorso all'Assemblea dei Soci costituisca esclusivamente una facoltà del soggetto proponente, il quale avrebbe ben potuto rivolgersi, invece, al Tribunale.

Come correttamente osservato dal Tribunale, la richiamata formulazione letterale trova ragione nella circostanza che la proposizione del ricorso dinanzi all'Assemblea dei Soci costituisce un diritto attribuito all'aspirante socio, il quale ben potrebbe non avere interesse ad azionare un tale diritto.

Con la conseguenza che l'aspirante socio da un lato ha facoltà di ("*può*") impugnare il provvedimento di mancata accettazione e d'altro lato, qualora intenda dare corso a una tale impugnazione, deve necessariamente procedere con il ricorso all'Assemblea dei soci.

Il primo motivo di reclamo, pertanto, deve essere respinto, e la decisione deve essere confermata in punto di ritenuta inammissibilità dell'originario ricorso, atteso che l'originario ricorrente, in via preventiva, avrebbe dovuto adire l'Assemblea dei Soci e, soltanto a seguito dell'esperimento di tale rimedio, avrebbe potuto ricorrere agli Organi di giustizia.

2. In ordine al secondo motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.

Con tale motivo il reclamante ha contestato la decisione del Tribunale – per illegittimità (e per l'omessa motivazione) – in punto di mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini, come da richiesta (che si assume essere stata) formulata negli atti di primo grado sebbene non espressamente trasfusa nelle relative conclusioni.

Impregiudicata la questione della esistenza di un tale potere in capo al Tribunale, il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

La circostanza che il ricorso è stato proposto entro il termine di trenta giorni, termine valido per la proposizione dello stesso anche dinanzi all'Assemblea dei soci, non integra all'evidenza valido presupposto per la rimessione in termini, rimessione che – in ipotesi – potrebbe essere concessa solo qualora una parte dimostri di essere incorsa in decadenze (e di non aver quindi potuto rispettare un termine perentorio) per causa ad essa non imputabile.

Anche la dedotta contraddittorietà e la non univoca chiarezza delle norme statutarie sul punto non costituiscono valido presupposto per la rimessione in termini, tanto più che, come sopra visto, nella specie non è dato riscontrare alcuna contraddittorietà tra le varie disposizioni.

In considerazione di quanto sopra, resta accertato che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini dell'originaria ricorrente.

Né ricorrono nella specie i presupposti per disporre (peraltro, per espressa richiesta della reclamante, in via analogica) la *translatio iudicii* di fronte all'Assemblea.

Impregiudicata la questione della esistenza di un tale potere in capo alla Corte adita, una tale richiesta risulta in primo luogo tardiva, in quanto formulata solo con l'atto di reclamo. Essa è inoltre infondata per le medesime ragioni sopra richiamate, nonché in considerazione del fatto che nella specie gli effetti conservativi del termine decadenziale non risulterebbero funzionali a una "*translatio iudicii*" né alla

prosecuzione del processo innanzi a un diverso giudice competente, ma sarebbero correlati alla instaurazione del procedimento di impugnazione innanzi all'assemblea del CUS Padova, procedimento all'evidenza non di natura giurisdizionale.

Con la conseguenza che anche il richiamo all'analogia risulta privo del necessario presupposto.

Anche il secondo motivo di reclamo, pertanto, deve essere respinto.

3. In ordine al terzo motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.

Con tale motivo la reclamante ha dedotto, nel merito, l'erronea interpretazione e/o ricostruzione della regolamentazione relativa alle modalità di presentazione della domanda a opera del tribunale, deducendo come all'interno della regolamentazione FederCUSI non sia possibile rinvenire alcuna disposizione che individui specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio.

In ragione della confermata inammissibilità dell'originario ricorso, il motivo di reclamo in esame è inammissibile in quanto articolato nel merito della questione, merito il cui esame è precluso dalla richiamata statuizione di inammissibilità dell'originario gravame.

4. In ordine al quarto motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.

Con tale motivo la reclamante ha censurato nel merito la decisione del Tribunale per erronea interpretazione dell'art. 18, comma 2 del Reg. att. Statuto C.U.S.I. (e dell'art. 5, comma 2 del Reg. Sociale C.U.S. Padova),

In ragione della confermata inammissibilità dell'originario ricorso, il motivo di reclamo in esame è inammissibile in quanto articolato nel merito della questione, merito il cui esame è precluso dalla richiamata statuizione di inammissibilità dell'originario gravame.

5. In ordine al quinto motivo di reclamo la Corte osserva quanto segue.

Con tale motivo il reclamante ha censurato nel merito la decisione del Tribunale rilevando l'erronea applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e/o della strumentalità della forma e deducendo altresì la contraddittorietà della decisione sul punto.

In ragione della confermata inammissibilità dell'originario ricorso, anche il motivo di reclamo in esame è inammissibile in quanto articolato nel merito della questione,

merito il cui esame è precluso dalla richiamata statuizione di inammissibilità dell'originario gravame.

6. Dalla conferma della decisione in punto di inammissibilità dell'originario ricorso, consegue l'assorbimento dei motivi di gravame incidentale articolati dal CUS Padova A.S.D. nella memoria in data 16 gennaio 2025 e delle eccezioni ivi riproposte.

7. In conclusione, il primo e il secondo motivo di impugnazione devono essere respinti, in quanto, in conformità di quanto stabilito dal Tribunale, l'originario ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

Da una tale statuizione conseguono da un lato l'assorbimento, o comunque il rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dalla reclamante, tutti articolati nel merito della controversia e quindi sul presupposto della ammissibilità dell'originario ricorso, e d'altro lato l'assorbimento dei motivi di gravame incidentale articolati dal CUS Padova A.S.D. nella memoria in data 16 gennaio 2025 e delle eccezioni ivi riproposte.

8. La particolarità e la complessità della materia del contendere inducono a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

La Corte d'Appello Federale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, valutate le deduzioni espresse e le conclusioni rassegnate anche in sede di discussione, respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata con la quale l'originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, disponendo la integrale compensazione delle competenze e delle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Pres. Cesare Mastrocola



Avv. Bruno Agresti

Avv. Francesco Termini